



Prot. n. 10795 del 17.06.2022

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

ANNO 2022

Indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 431 del 09/12/1998

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 402 del 30/03/2020

Vista la Delibera GRT n.988 del 27/09/2021 e il Decreto Ministeriale del 19/07/2021;

Richiamata la Delibera di Giunta comunale n. 78 del 07.06.2022 e la determinazione di approvazione del presente Avviso n. 352 del 17.06.2022

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERVENTI ALLE PERSONE

rende noto

che a partire dal 20.06.2022 fino al 20.07.2022, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

ART. 1. - Requisiti e condizioni per l'ammissione al fondo

Per l'ammissione è necessario il possesso da parte degli interessati di tutti i sotto indicati requisiti:

- a. residenza anagrafica nel Comune di Porcari nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo: la data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo sarà quella dell'attribuzione della residenza anagrafica nel suddetto immobile;
- b. essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;
- c. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- d. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune potrà comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
- e. le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo. Si precisa che la stessa disposizione è applicabile anche qualora la proprietà riguardi più immobili ad uso abitativo, purché uno solo di essi o il proprietario rientri alternativamente in una delle seguenti fattispecie:
 - coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'art. 9, comma 3 L.R. 2 del 02.01.2019 ;

- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in ogni caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro 60 giorni;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- f. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- g. non superare il limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare (non deve intendersi solo quello ad uso abitativo ma tutto quello previsto dalla L.R. 2/2019 Allegato A, paragrafo 2, lett. d2) e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f);
- h. presentare certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a 29.545,98 aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;
- i. presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2022 ammontante ad € 13.619,58. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

Fascia "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. ammontante ad € 13.619,58 e l'importo di 29.545,98 per l'anno 2022 con incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%. Il valore ISEE non può essere superiore a euro 16.500,00 limite per l'accesso all'E.R.P così come aggiornato con Delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito;

- j. Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, di cui il valore complessivo sia superiore al limite di € 25.000,00, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.
- k. Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando;
- l. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.
L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando e permanere al momento e nel corso di erogazione del contributo;

ART. 2. - Reddito e canone di locazione di riferimento

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda secondo le disposizioni del nuovo DPCM n.159 del 5.12.2013 e ss.mm.ii

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata del soggetto erogatore;

- b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.
- c) Verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone; Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

ART. 3. - Articolazione delle graduatorie

I soggetti in possesso dei requisiti, come individuati all'art.1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia A e nella fascia B in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE; in caso di parità, per sorteggio.

ART. 4. - Criteri per la formazione della graduatoria

La graduatoria generale provvisoria sarà pubblicata per la durata di 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio on line.

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso al competente ufficio, entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla scadenza della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio on line; Una volta scaduto il termine di cui sopra, dopo avere esaminato gli eventuali ricorsi, il Responsabile "Servizio interventi alle persone" redige ed approva la graduatoria definitiva;

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Porcari non inoltrerà comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo pretorio on line e disponibili, presso il servizio "Interventi alle persone" – posto in via Roma n. 121. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia tramite il sito internet del Comune.

Per la consultazione della graduatoria è necessario premunirsi del numero di protocollo generale relativo alla domanda presentata.

ART. 5. - Validità della graduatoria

La graduatoria definitiva conserva efficacia relativamente all'anno 2022.

ART. 6 - Entità del contributo teorico

Il contributo ad integrazione dei canoni di locazione anno 2022 di cui al presente bando, sarà finanziato con fondi statali, regionali e comunali ai sensi della L.431/98. Il contributo è erogato nei limiti delle risorse disponibili.

Il contributo teorico è determinato in rapporto all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato ed al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n.159 e successive modifiche e integrazioni:

- a) Per i nuclei con valore ISE non superiore a € 13.619,58 (l'importo di due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2022) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui (*fascia A*);
- b) Per i nuclei con valore ISE compreso tra € 13.619,58 (l'importo di due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2022) e l'importo di € 29.545,98 per l'anno 2022. Il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui (*fascia B*).
- c) I contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26. Pertanto i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.
- d) L'erogazione del contributo non può essere inferiore ad € 200,00 (importi inferiori a tale soglia verranno azzerati); tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda ammessa.
- e) E' facoltà del comune all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione destinare una percentuale delle stesse alla fascia "B", tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate.
- f) Il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto di locazione calcolato in mesi interi. (Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo, quelle superiori si considerano mese intero).
- g) Il contributo decorre dal 1° gennaio 2022 o dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva.
- h) La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo.

ART. 7 - Modalità di liquidazione del contributo

I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle risorse annue assegnate all'Ente dalla Regione Toscana per l'anno 2022 e da quelle messe a disposizione dal Comune di Porcari, salvo ulteriori risorse al momento non quantificabili, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva. Il Comune, una volta introitate a bilancio le risorse assegnate dalla Regione Toscana ed impegnate le proprie provvide alla liquidazione dei contributi agli aventi diritto secondo l'ordine delle graduatorie definitive.

E' fatto riserva di poter modificare le graduatorie nei casi di:

- 1) accertata mancanza, da parte dell'Ufficio, di uno o più requisiti essenziali necessari alla collocazione nella graduatoria definitiva e/o a percepire il contributo, ai sensi del presente bando;
- 2) accertati errori di calcolo, da parte dell'Ufficio, del contributo spettante e/o della incidenza canone reddito;
- 3) accertato dalle ricevute di pagamento presentate, un canone inferiore a quanto dichiarato, si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

Il canone pagato in misura superiore non dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo.

E' fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11 del presente bando.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

In presenza di condizioni di morosità, il contributo, destinato al conduttore, può essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, previa dichiarazione sottoscritta anche dal locatore così come previsto dall'art. 11 comma 3 della L. 431/98 e s.m.i.

Gli aventi diritto dovranno presentare entro e non oltre il termine perentorio del 16 gennaio 2023 la seguente documentazione all'Ufficio protocollo del Comune di Porcari: ricevute di pagamento del canone di affitto debitamente compilate, (con apposta su ciascuna di esse la marca da bollo di € 2,00) o fotocopia dei bonifici bancari attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione riferito all'anno 2022, indicando nella causale il mese di riferimento.

In assenza o parziale presentazione della documentazione richiesta entro il termine del 16 gennaio 2023 il contributo potrà essere non erogato, o erogato in misura ridotta.

L'Amministrazione Comunale non inoltrerà ai beneficiari alcuna comunicazione riguardo il pagamento del contributo spettante.

Si applicano le disposizioni di cui all'art.1 comma 50 L. 27.12.2013 nr.147 in merito al pagamento dei canoni di locazione come chiarita con la circolare prot. 10492 del 5.2.2014 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per i beneficiari di somme allocate sul fondo comunale, per l'intervento in oggetto, che siano anche debitori verso l'ente per l'erogazione di servizi sociali e/o scolastici sarà effettuata la relativa compensazione tra il debito ed il credito;

ART. 8. – Casi particolari

- 1) In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento, dei canoni di locazione, può essere assegnato agli eredi. In tal caso gli eredi interessati dovranno presentarsi al competente ufficio comunale entro il termine perentorio di giorni 20 (venti) decorrenti dalla data di decesso del beneficiario in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato e produrre la documentazione prevista dal precedente articolo. Eventuali richieste pervenute oltre tale termine saranno disattese.
- 2) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può, in ogni caso, superare il valore stimato per la collocazione nelle graduatorie. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 9. - Termine di presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate a pena di esclusione dal 20 Giugno 2022 al 20 Luglio 2022

ART. 10. - Modalità di presentazione delle domande

Per l'istruttoria delle domande e la successiva formazione della graduatoria è necessario compilare correttamente la domanda (Allegato A). Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate esclusivamente su moduli appositamente predisposti dal Comune e dovranno essere scaricate dal sito internet del Comune

di Porcari all'indirizzo web www.comunediporcari.org nella Sezione Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni contributi sussidi vantaggi economici e in Servizi- Salute-benessere e Assistenza-Agevolazioni per la casa; solo in caso di impossibilità di reperire la modulistica sul sito, è possibile recarsi per il ritiro della stessa presso:

- Ufficio "Interventi alle Persone" in via Roma, 121 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00

I **documenti da allegare** sono i seguenti:

- 1) copia di un documento di identità;
- 2) contratto di locazione ai sensi della L. 431/1998 regolarmente registrato;
- 3) ricevuta dell'avvenuta registrazione del contratto relativamente all'anno 2022 oppure attestazione di regime di "cedolare secca";
- 4) carta di soggiorno o permesso di soggiorno, con validità almeno biennale, o ricevuta relativa alla richiesta di rinnovo dello stesso.

I documenti che non è necessario allegare, ma con riferimento ai quali è obbligatorio compilare correttamente la domanda di partecipazione (Allegato A), indicando gli elementi indispensabili al loro reperimento sono i seguenti:

- a) certificazione ISE/ISEE in corso di validità, fatte comunque salve le fattispecie di cui alla successiva lettera b);
- b) qualora l'ISE risulti pari a zero o incongruo, certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale (nel caso in cui il soggetto richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune) o, in alternativa, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento, utilizzando la domanda di partecipazione;
- c) certificato catastale per coloro che sono in possesso di redditi da fabbricati o terreni agricoli edificabili.

La domanda debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, corredata da copia del documento di identità in corso di validità e degli allegati richiesti, il tutto a pena di inammissibilità, dovrà essere presentata esclusivamente all'Ufficio protocollo (P.zza F.Orsi n.1-Porcari) con le seguenti modalità:

- a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30
 - spedita a mezzo lettera raccomandata A/R tenendo presente che saranno ammesse solo le domande pervenute al protocollo entro il termine fissato per cui l'arrivo fuori termine, anche se derivante da ritardi postali non addebitabili all'interessato, comporterà l'inammissibilità. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di Porcari, Piazza F. Orsi, n. 1 con indicazione sulla busta della dicitura "Contiene domanda di partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2022";
 - firmata, poi scansata o acquisita mediante foto leggibile ed inviata in formato PDF o anche JPEG **tramite PEC** all'indirizzo di posta elettronica certificata: comune.porcari@postacert.toscana.it, in tal caso saranno acquisite al protocollo e ammesse le istanze pervenute alla casella di posta certificata dell'Ente solo se spedite da una casella certificata PEC;
- La sottoscrizione della domanda, include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03 aggiornato e integrato con D.Lgs n. 101/2018 e dall'art. 13 Reg. UE n. 2016/679).

Le domande incomplete, non corredate di documento di identità o non sottoscritte non saranno ammesse.

ART. 11 - Controlli e sanzioni

Saranno effettuati controlli previsti dalle leggi vigenti sulle veridicità della documentazione prodotta anche mediante invio di alcuni beneficiari individuati a campione alla Guardia di Finanza competente per territorio. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e l'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART. 12 - Norma di salvaguardia

Il Comune si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di revocare, modificare, integrare e/o riaprire i termini del presente bando.

ART. 13 – Tutela della privacy

E' prevista la raccolta dei dati anagrafici, patrimoniali e reddituali.

La raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento: formazione della lista dei beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all'art. 11 Legge 431/98;

Il Comune di Porcari dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente bando di concorso, potrà trattare i dati personali del concorrente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento il partecipante al presente bando potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Porcari nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza Felice Orsi, 1, 55016, Porcari (LU) (Email: sindaco@comune.porcari.lu.it, PEC: comune.porcari@postacert.toscana.it, centralino +39 0583.21181).

ART. 14 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge n. 431 del 09/12/1998, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07/06/1999, alla Legge Regionale Toscana n. 2 del 02.01.2019, alla Delibera della Giunta Regionale n. 402 del 30/03/2020, Delibera di GRT n. 988 del 27.09.2021, D.Lgs n. 286 del 25.07.1998, al DPR n. 445 del 28.12.2000, al DPCM n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i.

Il richiedente dovrà indicare in domanda un conto corrente bancario o postale a lui intestato, riportandone gli estremi ed il codice IBAN.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
“INTERVENTI ALLE PERSONE”

Dott.ssa Antonella Bertolli